

COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI
approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007

S O M M A R I O

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	
Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate	
Art. 3 - Aliquote e tariffe	

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie	
Art. 5 - Modalità di gestione delle entrate tributarie	
Art. 6 - Attività di accertamento dei tributi	
Art. 7 - Contenuto degli avvisi di accertamento	
Art. 8 - Attività di notifica degli atti di accertamento	
Art. 9 - Attività di controllo delle entrate tributarie	
Art. 10 - Riscossione	
Art. 11 - Ravvedimento e autotutela	
Art. 12 - Rimborsi	
Art. 13 - Interessi	
Art. 14 - Versamenti	
Art. 15 - Compensazioni	
Art. 16 - Contenzioso tributario	
Art. 17 - Rapporti con gli altri uffici	
Art. 18 - Disciplina dell'interpello	
Art. 19 - Presentazione dell'istanza di interpello	
Art. 20 - Risposta del Comune	
Art. 21 - Effetti dell'interpello	

CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 22 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	
Art. 23 - Attività di accertamento delle entrate non tributarie	
Art. 24 - Attività di notifica degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie	
Art. 25 - Riscossione delle entrate non tributarie	
Art. 26 - Rimborsi delle entrate non tributarie	

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Entrata in vigore	
-----------------------------------	--

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie.

2. Costituiscono entrate comunali i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

3. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

4. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici comunali, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi, nei termini di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

4. I regolamenti sulle entrate e le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche e/o integrazioni agli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. Il Comune delibera le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate tributarie i funzionari titolari di posizione organizzativa ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Il funzionario dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 5

Modalità di gestione delle entrate tributarie

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del decreto legislativo n. 267/2000,
- mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/1997.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. L'Ente, nell'ambito della gestione in economia, può avvalersi, attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale, di consulenze esterne fornite da soggetti pubblici o privati per la predisposizione degli atti e delle operazioni necessarie all'emissione degli atti finali per l'accertamento e la riscossione delle entrate, i quali assumono responsabilità verso l'Amministrazione per tutto ciò da loro compiuto od omesso.

Art. 6

Attività di accertamento dei tributi

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate con gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio.

Art. 7

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i

quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal soggetto responsabile della singola entrata tributaria, così come individuato nel precedente art. 4.

Art. 8

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 6 e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti, il funzionario di cui all'art. 4, comma 1, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 4 ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5. Sono ripetibili, nell'ambito dello stesso avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio, del provvedimento di irrogazione delle sanzioni o degli atti di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, le spese di notifica quantificate in un importo pari al compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali. Tale importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno. Nel caso di notifica a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento sono ripetibili, altresì, le relative spese secondo le tariffe vigenti.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate tributarie

1. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo. Pertanto, la Giunta Comunale, qualora intenda apportare correttivi alle azioni di controllo poste in essere dall'Ufficio Tributi, adotta, su proposta dell'Assessore alle Finanze, apposita deliberazione di indirizzo.

Art. 10

Riscossione dei tributi

1. La riscossione volontaria dei tributi avviene, in applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. La riscossione coattiva dei tributi avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora venga affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

3. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 11

Ravvedimento e autotutela

1. Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 purché la violazione non sia stata già contestata anche in riferimento ad anni di imposta pregressi e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza.

2. Si applica, altresì, l'istituto dell'autotutela, pertanto, il soggetto di cui all'art. 4, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela su un determinato atto non sospende i termini per produrre ricorso avverso lo stesso dinanzi alla Commissione Tributaria.

4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di proseguire la lite, il soggetto di cui all'art. 4, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il soggetto di cui all'art. 4 può procedere all'annullamento o alla rettifica dell'atto in presenza di palesi illegittimità dell'atto ed in particolare qualora:

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) vi sia un errore di calcolo nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

9. Non trovano applicazione, con decorrenza primo gennaio 2007, le disposizioni contenute del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14 gennaio 1999.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 13

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 14

Versamenti

1. Il Comune non procede ad emettere, per i tributi, atti di imposizione il cui importo, per un singolo anno di imposta, sia inferiore ad euro 15,00 (euro quindici/00).

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15
Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi.

4. Il contribuente, prima di procedere ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate, deve attendere il riscontro favorevole da parte dell'ufficio.

Art. 16
Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, proporre appello e proporre e aderire alla conciliazione giudiziale.

2. Le costituzioni in giudizio possono essere gestite direttamente dal Comune mediante l'assistenza del proprio ufficio tributi. In questi casi viene corrisposta al funzionario responsabile dell'ufficio tributi un'indennità pari al 5% dell'importo totale oggetto di ogni singolo contenzioso tributario per il quale ci sia stata la costituzione in giudizio dell'Ente e sia intervenuta sentenza favorevole allo stesso.

3. Qualora ritenuto necessario o in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 17
Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 4 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6.

Art. 18
Disciplina dell'interpello.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 19

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 20

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Il Comune ha facoltà, nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 21

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 22

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i funzionari titolari di posizione organizzativa ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata.

3. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, il funzionario di cui al comma 1 verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario ed

appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate, per le quali lo stesso è previsto.

4. Nel caso che la riscossione dell'entrata non tributaria venga effettuata dal concessionario della riscossione, il funzionario di cui al comma 1 compie tutte le verifiche e controlli sull'attività svolta dallo stesso ivi comprese le comunicazioni di inesigibilità.

Art. 23

Attività di accertamento delle entrate non tributarie

1. Il funzionario responsabile dell'entrata non tributaria di cui al precedente art. 22, comma 1 provvede al controllo degli adempimenti stabiliti a carico dei cittadini dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

3. La contestazione di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. La comunicazione al destinatario di tali contestazioni deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a.r.

4. Il funzionario di cui al precedente art. 22, comma 1 può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 24

Attività di notifica degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie

1. Per la notifica degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti, il funzionario di cui all'art. 21, comma 1, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate non tributarie ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto del soggetto di cui all'art. 21, comma 1 ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate non tributarie ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5. Sono ripetibili, nell'ambito dello stesso atto di invito al pagamento delle entrate extratributarie o degli atti di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, le spese di notifica quantificate in un importo pari al compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali. Tale importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno. Nel caso di notifica a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento sono ripetibili, altresì, le relative spese secondo le tariffe vigenti.

Art. 25

Riscossione delle entrate non tributarie

1. La riscossione volontaria delle entrate non tributarie avviene, in applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità indicate nei regolamenti delle singole entrate.

2. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora venga affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 26

Rimborsi delle entrate non tributarie

1. Il rimborso delle entrate non tributarie è disposta con apposita determinazione dal funzionario responsabile di cui al precedente art. 21, comma 1 su richiesta dell'utente interessato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta, e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007 .

2. Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 10, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sulle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.1999.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto Comunale;
- i Regolamenti Comunali.